

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(pubbl. G.U. n. 207 del 4 settembre 2002)

Art. 18-bis.

Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

1. Il Dipartimento e' la struttura competente per il coordinamento delle pubbliche amministrazioni sulle politiche atte a contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per la promozione e la collaborazione con le associazioni, con le comunita' terapeutiche e con i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti; per la raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze; per la definizione e per l'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze.
2. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze che cura la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione di dati ed informazioni statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, provvede alle esigenze informative e di documentazione delle amministrazioni pubbliche centrali, territoriali e locali e delle strutture del privato sociale; cura la collaborazione con le altre strutture informative esistenti sul territorio; definisce ed aggiorna le metodologie per la rilevazione e l'elaborazione dei dati raccolti.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e in non piu' di dieci servizi.